

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

<<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la famiglia, così come definita dalla Costituzione e dai trattati internazionali in materia, quale nucleo fondante della società e ambiente naturale fondamentale per la cura, il benessere e la crescita di tutti i suoi componenti, in particolare dei figli.

2. Per realizzare le condizioni necessarie a garantire il supporto e lo sviluppo nei diversi momenti del ciclo vitale e la piena valorizzazione della famiglia, la Regione integra il sistema organico di interventi sociali disciplinato dalle leggi dello Stato e dalla legislazione regionale a tutela e promozione delle responsabilità familiari.

3. A tale risultato concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa, nonché le norme di settore che la Regione emana nell'ambito delle proprie competenze in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, della gestione del territorio, dei servizi e delle prestazioni sociali e sociosanitarie, della scuola, della formazione, del credito e del lavoro. All'interno di queste si deve sempre considerare la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare. Gli interventi di carattere economico sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura, della relazione familiare.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi.

2. La presente legge interviene inoltre a sostegno del diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

sociali, promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e le valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni.

Art. 3

(Ruoli istituzionali)

1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dalla normativa statale, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.

3. Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.

CAPO II

Interventi a sostegno delle famiglie e della genitorialità

Art. 4

(Interventi socio-assistenziali integrati)

1. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nel quadro dell'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio, sia in ambito distrettuale che ospedaliero, con programmi specifici di attività, assicurano:

a) il sostegno alle funzioni svolte dalle famiglie, quale sintesi dei bisogni della persona, con un'appropriata scelta di servizi;

b) l'erogazione delle prestazioni volte a valorizzare le capacità di cura, sostegno e promozione della dignità personale dei suoi membri, nonché le risorse di solidarietà delle famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;

c) la predisposizione di servizi o sportelli di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario di servizio, destinati a un orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esse hanno diritto. Tali servizi possono essere gestiti su base convenzionale da associazioni familiari, enti o servizi di volontariato;

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari e in particolare la predisposizione di servizi di mediazione familiare, secondo le previsioni di qualità e certificazione della formazione degli operatori definite a livello europeo e nazionale, in funzione del recupero delle relazioni genitoriali a seguito di separazione e divorzio.

Art. 5

(Interventi a sostegno delle famiglie nella procreazione responsabile)

1. Per assicurare interventi a sostegno della procreazione responsabile, la Regione individua nei consultori familiari di cui alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), i soggetti che promuovono in ambito distrettuale:

a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché programmi di educazione riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;

b) la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;

c) la prevenzione e rimozione delle cause che possono indurre la madre all'interruzione della gravidanza, nonché l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione ai minori;

d) l'assistenza psicologica, socio-assistenziale e sanitaria delle famiglie prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, con la promozione di reti di auto-aiuto familiare;

e) l'assistenza sanitaria e psicologica e l'informazione di carattere bioetico, alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita;

f) il coordinamento degli interventi terapeutici e di assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e affettivo, con particolare attenzione alla riabilitazione postraumatica delle vittime di violenza sessuale;

g) la diffusione di programmi educativi sui temi della sessualità e delle relazioni affettive in concorso con la scuola, le associazioni giovanili e sportive, i mezzi di comunicazione particolarmente utilizzati dai giovani;

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

h) l'assistenza psicologica, sociale e giuridica relativa alle problematiche sessuali e relazionali dei minorenni, con particolare riferimento alla prevenzione delle gravidanze indesiderate e dell'interruzione volontaria di gravidanza;

i) l'assistenza psicologica e interventi sociosanitari con riferimento a periodi critici nel ciclo della vita.

2. Le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), avvalendosi anche della collaborazione di soggetti del privato sociale e del volontariato.

Art. 6

(Interventi per le famiglie con minori)

1. La pianificazione e la programmazione regionale e territoriale dei servizi e degli interventi sociali, come definita dalla vigente normativa regionale, prevede che vengano presentati da parte di soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio distrettuale, progetti integrati diretti:

a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogia;

b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;

c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

Art. 7

(Promozione dei rapporti intergenerazionali)

1. Per valorizzare lo scambio, lo sviluppo, la condivisione e la solidarietà dei rapporti tra le generazioni, nella programmazione dei servizi e degli interventi sociali è prevista la presentazione di progetti integrati tra soggetti, sia pubblici che privati, operanti nel territorio distrettuale, destinati a migliorare le relazioni tra le generazioni più anziane e quelle più giovani.

2. La Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuove azioni per lo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

dell'offerta formativa.

CAPO III

Interventi finanziari a favore della genitorialità e delle funzioni di cura

Art. 8

(Contributi alle gestanti)

1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione provvede al finanziamento di interventi economici a favore delle gestanti in situazione di disagio socio-economico, per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. Il beneficio economico è individuato da un progetto personalizzato elaborato dal Servizio sociale dei Comuni.

2. I contributi sono erogati dal Comune di residenza a soggetti in possesso di risorse economiche inferiori all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Qualora minorenni, la gestante ha diritto ad accedere personalmente alla prestazione prevista. Con regolamento regionale sono determinati l'ammontare dei contributi, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.

3. I contributi erogati successivamente alla nascita non sono cumulabili con l'assegno familiare di educazione di cui all'articolo 10.

Art. 9

(Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce il beneficio denominato "Carta Famiglia".

2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe ovvero di particolari imposte e tasse, dovute dalle famiglie per la fruizione di servizi pubblici educativi, sociali o sanitari, ovvero a enti e soggetti privati convenzionati, per la fornitura di beni e l'accesso a servizi significativi nella vita familiare, relativi agli oneri di cura e di accudimento.

3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe in relazione all'indicatore ISEE e al numero dei figli, nonché il limite ISEE oltre il quale non vi è titolo alla fruizione del beneficio.

4. La Giunta regionale determina le modalità con cui essa interviene pro quota in sostituzione alla famiglia in relazione alle tassazioni o alle imposte su cui incide la Carta Famiglia e definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e modalità di parziale o totale rimborso.

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

5. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza ai genitori con almeno due figli a carico, in cui almeno uno dei due sia residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione, la Carta è attribuita al genitore presso il quale risiede abitualmente ovvero a colui presso il quale il minore effettivamente risiede. La Carta viene riconosciuta anche ai genitori affidatari o adottivi fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza del minore in famiglia.

Art. 10

(Assegno familiare di educazione)

1. Al fine di agevolare l'esercizio della funzione educativa e formativa conseguente alla genitorialità, la Regione finanzia la concessione di un assegno familiare di educazione.

2. L'assegno è concesso ai genitori in cui almeno uno dei due sia residente in regione da almeno un anno.

3. L'assegno è concesso qualora il reddito dei genitori sia ridotto al di sotto del limite stabilito in conseguenza delle seguenti situazioni:

a) cessazione dell'attività lavorativa o modificazione della stessa da parte di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino o i dodici mesi dall'adozione o affidamento preadottivo di minore di età inferiore a dodici anni, per attendere all'educazione o cura dello stesso;

b) cessazione dell'attività lavorativa o modificazione della stessa da parte di uno dei genitori per assistenza e cura domiciliare di altro familiare, anche non convivente, affetto da non autosufficienza o grave inabilità temporanea conseguente a malattia;

c) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;

d) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare per periodi lunghi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.

4. L'ammontare dell'assegno è rapportato alla differenza tra il reddito in godimento dopo la riduzione conseguente alle situazioni di cui al comma 2 e quello minimo considerato annualmente stabilito. L'importo annuo massimo non può essere superiore al doppio della pensione sociale INPS.

5. Per i genitori con almeno tre figli minori al momento della perdita

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

dell'occupazione, per ogni figlio successivo al secondo, l'assegno è erogato fino al compimento del ciclo di frequenza della scuola superiore.

6. L'assegno è concesso anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, fatte salve le previsioni di cui al comma 4.

7. L'ammontare dell'assegno, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione sono determinati con regolamento regionale. L'assegno è concesso ed erogato dal Comune di residenza dei genitori per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Art. 11

(Credito per servizi di assistenza)

1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare, la Regione stipula una convenzione con gli enti di formazione professionale operanti in ambito regionale per consentire ai genitori frequentanti l'utilizzo di crediti spendibili presso strutture di assistenza domiciliare convenzionate o presso le strutture di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri di concessione ed erogazione del beneficio.

Art. 12

(Prestiti d'onore)

1. Al fine di sostenere le famiglie in situazioni di temporanea difficoltà economica, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, la Regione provvede al finanziamento di prestiti d'onore, che consistono nell'erogazione di somme di denaro da restituire secondo piani di rimborso concordati e senza interessi a carico del destinatario del prestito. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni con gli istituti bancari.

2. Con regolamento regionale sono determinati i beneficiari, la misura e la durata dei prestiti, nonché le relative modalità di concessione ed erogazione.

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

CAPO IV

Interventi per il sostegno delle adozioni

Art. 13

(Sostegno delle adozioni internazionali)

1. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in situazione di difficoltà e di abbandono e di concorrere allo sviluppo di interventi di solidarietà internazionale, la Regione, nel proprio ambito di competenza, fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle équipe dedicate alle adozioni internazionali;

b) attua un'adeguata formazione del personale preposto ai servizi inerenti l'adozione internazionale;

c) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale.

3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione alle famiglie di contributi per le spese di cui al comma 2, lett. c).

Art. 14

(Sostegno delle adozioni a distanza)

1. La Regione, nell'ambito della cooperazione internazionale, riconosce l'alto valore etico e sociale dell'adozione a distanza, intesa come forma di solidarietà che si esplicita nell'assunzione, da parte di soggetti privati, dell'impegno continuativo al versamento periodico di una somma di denaro, finalizzata all'aiuto di persone o nuclei familiari stranieri, che vivano in Stati esteri e che versino in condizioni di grave difficoltà economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le organizzazioni che rendono possibile e operante tale forma di solidarietà, attraverso la concessione di contributi annuali, diretti al finanziamento di specifici progetti di adozione a distanza.

3. I contributi sono concessi a organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

- a) essere iscritte al Registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);
- b) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in Friuli Venezia Giulia e negli Stati in cui intendono operare;
- c) essere in grado di assicurare una gestione contabile trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento delle procedure di adozione a distanza e una metodologia operativa corretta e verificabile;
- d) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone cui l'adozione a distanza è diretta.

4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

CAPO V

Promozione della qualità del tempo per la famiglia

Art. 15

(Banche del tempo)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse, che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà ed interesse, possono essere costituite associazioni denominate "Banche del tempo".

2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare a favore delle Banche del tempo i seguenti interventi:

- a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi;
- b) assicurare o concorrere all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;
- c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

Art. 16

(Piani territoriali degli orari)

1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai Comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari.

2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi sistemi orari.

4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e i criteri di sostegno finanziario.

Art. 17

(Promozione del turismo familiare)

1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti:

a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1;

b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale;

c) individua eventuali necessità di formazione o aggiornamento professionale per il personale operante nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera b).

3. La predisposizione di un'offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 è condizione per l'ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell'attività nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati.

4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate; le attività di cui al comma 2, lettera c), sono comprese nel Piano regionale di formazione professionale.

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

CAPO VI

Sostegno alle organizzazioni della famiglia

Art. 18

(Associazione familiare)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.

2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a:

a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;

c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;

d) realizzare sportelli informativi territoriali per le famiglie in relazione ai servizi disponibili sul territorio, alle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero alle prestazioni previste nella presente legge.

3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare alla realizzazione dei servizi della presente legge nonché del sistema integrato di servizi e prestazioni.

4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di concessione ed erogazione di tali contributi.

Art. 19

(Sostegno ai progetti della famiglia)

1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali e nell'ambito degli interventi e servizi previsti dalla programmazione integrata territoriale, la Regione contribuisce finanziariamente, fino a un massimo del cinquanta per cento, alle spese per la realizzazione di progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie, organizzate anche in forma cooperativistica o associazionistica.

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.

3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

4. I Servizi sociali dei Comuni provvedono alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.

CAPO VII

Rappresentanza delle famiglie e partecipazione

Art. 20

(Consulta regionale per le famiglie)

1. E' istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta regionale per le famiglie, composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale o suo delegato;

b) un rappresentante delle associazioni di famiglie operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse;

c) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socio-assistenziali;

d) un rappresentante di associazioni iscritte da almeno 2 anni al Registro generale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 12/1995 o agli albi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

e) un rappresentante di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);

f) un rappresentante del Forum delle associazioni familiari, designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;

g) un assessore comunale ai servizi sociali per ciascuna provincia, designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia;

h) un rappresentante delle Province designato dall'UPI;

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

i) un coordinatore sociosanitario di un'Azienda per i servizi sanitari, indicato dall'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale;

l) un rappresentante dei consultori familiari;

m) il Tutore pubblico dei minori;

n) la Presidente della Commissione regionale per la pari opportunità tra uomo e donna o suo delegato.

2. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano le politiche per le famiglie;

b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati, anche con riferimento agli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per le famiglie;

c) esprime parere obbligatorio in merito ai progetti di legge relativi alle politiche per la famiglia o ai progetti di legge che, nell'ambito dei singoli settori di intervento, sono idonei a perseguire le finalità di cui alla presente legge;

d) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni e i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici e i soggetti privati;

e) riferisce annualmente e ogniqualvolta ne sia richiesta alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sui risultati della propria attività. Tali risultati e i dati raccolti sono resi pubblici.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione.

4. La Consulta elegge il Presidente al proprio interno a maggioranza assoluta. Il Presidente convoca le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta da almeno un terzo dei componenti.

5. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Possono partecipare alle sedute gli assessori regionali, i presidenti delle commissioni consiliari e i direttori regionali interessati.

7. La Consulta adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

consultazioni e audizioni, avvalersi di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Il Presidente della Regione, su proposta della Consulta, stipula le relative convenzioni.

8. La Presidenza della Giunta regionale fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessari al funzionamento.

9. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura; resta comunque in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

10. Ai componenti la Consulta spetta l'indennità prevista dalla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

CAPO VIII
Norme finali

Art. 21
(Regolamenti di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i regolamenti regionali previsti dalla presente legge, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Il parere della Consulta regionale per le famiglie è presentato anche alla Commissione consiliare competente.

3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.

Art. 22
(Modalità di erogazione degli interventi aventi natura economica)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale determina, anche in forma diversificata per i diversi interventi previsti dalla presente legge, gli indicatori ISEE oltre i quali non vi è titolo al percepimento dei benefici di cui alla presente legge.

IX LEGISLATURA

PROPOSTE DI LEGGE NN. 58 - 70 - 80 - 114 - 163 - 164 <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>

Art. 23

(Cumulabilità dei benefici)

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.

Art. 24

(Rivalutazioni)

1. La misura dei benefici di cui alla presente legge è adeguata ogni due anni, con decreto del Presidente della Regione, in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

2. Ai fini della valutazione dell'indicatore ISEE, la Giunta regionale introduce dei correttivi diretti a rapportare la cumulazione dei redditi delle persone accolte per le cure domiciliari e facenti parte del nucleo in relazione alle condizioni di necessità e di cura che stanno alla base della convivenza.

Art. 25

(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dagli atti regolamentari di cui alla presente legge.

3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Art. 26

(Norme finanziarie)

(...)